

CAMERA DEI DEPUTATI N. 934

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CANNATA

Istituzione delle denominazioni comunali di prodotti, tecniche o processi produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali

Presentata il 1° marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo di promuovere, salvaguardare e tutelare le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali può essere perseguito attraverso l'istituzione della denominazione comunale (De.Co.), quale strumento volto a proteggere ed esaltare il « locale » rispetto al fenomeno della produzione di massa globalizzata, la quale tende ad omogeneizzare prodotti e sapori.

I fenomeni di standardizzazione e omologazione rischiano, infatti, di mortificare e comprimere le piccole produzioni delle comunità, che rappresentano un grande patrimonio gastronomico, storico, turistico, culturale ed economico della nostra nazione.

Le De.Co. non intendono sostituirsi ai marchi di qualità già definiti dalla legislazione italiana, ma semmai intendono essere complementari e garanti di un processo produttivo *made in Italy* attestando la natura storica ed identitaria del prodotto legata al comune e divenendo stru-

mento di differenziazione e promozione territoriale di una comunità.

La certificazione De.Co. è un'importante occasione, quindi, per promuovere, sostenere e rafforzare il ruolo dell'identità e della tipicità dei beni e prodotti che, nel rispetto della legislazione europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche (DOP, IGP), enfatizzano e rappresentano per il territorio delle eccellenze e possono diventare volano per nuove iniziative.

Ciascuno di noi, nel suo essere diretta espressione e quindi rappresentante dei territori, porta con sé un enorme bagaglio di conoscenza relativamente a prodotti e produzioni tipiche degli stessi, con la consapevolezza che a questi prodotti, vere e proprie eccellenze, legati alla storia e alle tradizioni dei luoghi di produzione, sia mancato nel tempo una comune denominazione che li identifichi chiaramente con il territorio, li salvaguardi e allo stesso tempo diventi strumento di promozione.

Al fine di colmare questo vuoto, si propone, attraverso la presente proposta di legge, l'inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali anche delle denominazioni comunali De.Co., al fine di valorizzare, promuovere e quindi tutelare i prodotti, le produzioni e la storia che li lega ai luoghi e ai territori di origine e alla comunità.

Precisamente, le norme previste hanno come finalità principale la valorizzazione e tutela di tutti i prodotti tipici e delle attività agroalimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine di ciascun comune.

In altri termini, la presente proposta di legge tende a collocarsi entro la sfera della cultura e della tutela di costumi e usi locali che sono in diversi casi strettamente legati a — e spesso originati da — prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che, tuttavia, hanno limitata rilevanza economica per la quantità nella quale vengono destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni. Non si può, quindi, non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei comuni alla conservazione delle produzioni che si identificano con la cultura popolare: interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.

La De.Co. è, dunque, un'importante occasione per promuovere, sostenere e sviluppare i beni e prodotti che rappresentano per il territorio delle eccellenze e possono diventare volano per nuove iniziative imprenditoriali, offrendo, altresì l'opportunità di mantenere in vita produzioni locali e piatti che altrimenti rischierebbero di scomparire, tutelando anche dalla forte concorrenza straniera e dalle contraffazioni.

In tale direzione si mira ad ampliare la tutela dei consumatori e la loro esigenza di conoscere le peculiarità dei nostri comuni che, nel quadro generale dell'identità italiana, mostrano un'originalità

ed una diversità che rappresentano una grande ricchezza da proteggere, incentivare e sostenere.

La De.Co. di conseguenza, pur non essendo un marchio, è un'attestazione che lega un prodotto o una produzione al luogo storico di origine e, al tempo stesso, costituisce un certificato che acquista un forte e significativo valore identitario per una comunità. Si ritiene, al riguardo, utile fugare il campo dai possibili dubbi sull'istituzione della De.Co.: essa rappresenta un riconoscimento concesso dalla locale amministrazione comunale ad un bene o prodotto strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti, quali DOC, IGP, IGT, STG eccetera.

L'Italia, nazione che ha nella sua storia la caratteristica di importanti e significative realtà territoriali, deve pertanto preservare tutte le peculiarità che possono valorizzare non solo la sua storia, ma ogni realtà economica e produttiva, che, oltre a costituire un significativo modello di qualità della vita, può anche diventare una nuova importante nicchia economico-produttiva. In questo senso rilevanti appaiono anche le caratteristiche specialità agroalimentari che hanno reso famose nel mondo le realtà locali italiane e che devono essere tutelate e preservate come caratteristica specifica del nostro popolo e della nostra nazione.

Le De.Co. sono certificazioni del settore agroalimentare che hanno la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative ad un particolare territorio comunale. L'attestazione De.Co., pertanto, dimostra l'origine comunale del prodotto, ne fissa la sua ricetta e composizione con ingredienti italiani diventando anche strumento di *marketing* territoriale, capace di comunicare e promuovere il patrimonio culturale e ambientale di una specifica zona.

Difatti lo sviluppo e la diffusione delle De.Co. traggono impulso a seguito dell'approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha attribuito ai comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali. Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali e che fanno parte della cultura popolare, interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.

Non si può, altresì, prescindere dai più specifici principi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo, sia sotto quello della valorizzazione delle tradizioni.

Per garantire la sostenibilità di una De.Co. occorrono tre caratteristiche:

la storicità della stessa, per evitare improvvisazioni al solo scopo commerciale;

che il prodotto considerato sia interamente *made in Italy*, ovvero che la sua produzione, la sua lavorazione, la sua progettazione, il suo confezionamento siano interamente di origine italiana e avvenuti esclusivamente nel territorio italiano di riferimento;

che attraverso la certificazione si manifesti l'espressione di un patrimonio collettivo e non un vantaggio per una singola azienda.

Come detto, quindi, il comune è in grado di assumere adeguate iniziative a sostegno del patrimonio di tradizioni ed esperienze relative alle attività ed ai prodotti agroalimentari che, per le loro tipicità locali, sono meritevoli di rivalutazione.

Attraverso l'istituzione della De.Co. si possono infatti conseguire importanti obiettivi socio-economici, tra cui il rilancio delle produzioni locali legate all'agroalimentare, all'enogastronomia e all'artigianato, la promozione del territorio at-

traverso le sue specificità produttive, la salvaguardia del patrimonio culturale e turistico legato alla gastronomia. Si può dunque affermare che la certificazione De.Co. rappresenti ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale.

In tale prospettiva, la necessità dell'inserimento nell'apposito elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è legata principalmente all'esigenza di avere un quadro completo delle De.Co. istituite, riconducendo ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei diversi comuni, senza per questo intaccarne l'autonomia in materia. Lo strumento individuato per la realizzazione di tali fini dovrà essere l'elenco nazionale, che raccoglierà i prodotti con De.Co. di tutta la penisola.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, conseguentemente, con la tenuta dell'elenco nazionale che indica e cataloga le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche dei territori italiani, predispone uno strumento fondamentale nel processo di conoscenza e valorizzazione del *made in Italy*, diretto alla promozione e tutela di tutta la gamma dei prodotti e delle produzioni e dell'annessa storia che li lega ai luoghi di origine.

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge e reca le definizioni di « De.Co. », e di « prodotto De.Co. ». A titolo esemplificativo e non esaustivo requisito fondamentale per il riconoscimento di un « prodotto De.Co. » è quello di essere ottenuto con metodi di produzione, lavorazione, conservazione e realizzazione consolidati nel tempo, interamente *made in Italy*, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai trenta anni, nonché di essere espressione di un patrimonio collettivo e non un vantaggio per una singola azienda.

L'articolo 2 disciplina la stesura degli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali da parte dei comuni, stabilendone il contenuto, e prevede la loro trasmissione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'inserimento nell'elenco nazionale di cui

all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.

L'articolo 3 prevede le modalità di promozione delle De.Co. a livello nazionale e l'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere l'istituzione delle denominazioni comunali, di seguito denominate « De.Co. », e di armonizzarne la disciplina, nel rispetto dei principi sul decentramento delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce « De.Co. » l'attestazione, da parte del comune competente, del riconoscimento della sussistenza di un legame identitario tra un prodotto o un processo produttivo agroalimentare o gastronomico e una specifica area territoriale, ai fini della valorizzazione del prodotto o processo stesso e delle sue tipicità. La De.Co. è un'attestazione che non costituisce marchio né certificazione di qualità.

2. I comuni, compatibilmente con le previsioni dei propri statuti e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, disciplinano con proprio regolamento le modalità di istituzione e riconoscimento delle De.Co., in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce « prodotto De.Co. » un prodotto o un processo produttivo agroalimentare o gastronomico, oppure una tecnica particolare di coltivazione, di allevamento o di pesca, che abbia alto valore storico nell'ambito della tradizione locale e sia riconosciuto come elemento identitario ed esclusivo dalla comunità di riferimento. I « prodotti De.Co. » devono essere caratterizzati da metodi di produzione, lavorazione, conservazione e realizzazione consolidati nel

tempo, interamente *made in Italy*, omogenei in tutto il territorio interessato, che rispettano regole tradizionali e che sono in uso da almeno trenta anni. I prodotti De.Co. devono essere espressione di un patrimonio collettivo e non rappresentare un vantaggio per una singola azienda.

Art. 2.

(Elenchi dei prodotti De.Co.)

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono gli elenchi comunali dei propri prodotti De.Co.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto De.Co., le seguenti informazioni:

- a) nome del prodotto;
- b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
- c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
- d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. I comuni inviano gli elenchi di cui al comma 1 e i loro successivi aggiornamenti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale istituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.

Art. 3.

(Promozione delle De.Co.)

1. Ai fini della valorizzazione, della promozione e dell'incremento dell'offerta turistica enogastronomica nazionale, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste promuove l'istituzione e la conoscenza delle De.Co., sia attraverso il sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, sia mediante ulteriori iniziative di propria competenza, quale strumento di tutela e di sviluppo dei prodotti tipici locali.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



19PDL0026330